



Decreto Presidente Giunta n. 106 del 24/04/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 3 - Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i Rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale

Oggetto dell'Atto:

Accordo di Programma tra la Regione Campania, l'Universita' Federico II di Napoli e il CNR per il completamento del Polo scientifico di San Giovanni a Teduccio e per il completamento del Polo biotecnologico del CNR di via Castellino.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- a. la Commissione Europea, con Decisione C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007 ha approvato la proposta relativa al Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, successivamente modificata con le Decisioni C(2012) 1843 del 27 marzo 2012, C (2012) 6248 del 21 settembre 2012 e C(2013) 4196 del 5 luglio 2013;
- b. la Giunta Regionale, per far fronte alla pressante crisi economica, ha adottato la D.G.R. n.148 del 27/05/2013, con la quale ha inteso dare un'accelerazione alla spesa dei Fondi Strutturali, mediante interventi finanziati dal POR Campania FESR 2007-2013 nel campo ambientale, del sostegno al tessuto produttivo, dell'efficientamento energetico, dei trasporti sostenibili, della ricerca e innovazione – ICT e dello sviluppo urbano;
- c. con D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 sono state approvate le procedure di attuazione della D.G.R. n. 148/2013, affidandone l'esecuzione al Gruppo di lavoro ex D.P.G.R. n. 139 del 01/07/2013 e s.m.i. coordinato dall'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013;
- d. con la citata D.G.R. n. 378 del 24/09/2013, sono stati ritenuti selezionabili esclusivamente progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei programmi operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di cui alla D.G.R. n. 879/2008 e s.m.i. e le priorità della D.G.R. n. 148/2013;
- e. il POR Campania FESR 2007-2013 al Cap.5.3.1. "Selezione delle operazioni", punto 4), prevede tra le modalità di individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare le "Procedure concertative/negoziali";
- f. con D.G.R. n. 496 del 22/11/2013, per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato, tra l'altro, lo Schema di Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 smi., tra la Regione Campania, l'Università Federico II di Napoli e il CNR, per il "completamento del Polo scientifico di San Giovanni a Teduccio e per il completamento del Polo biotecnologico del CNR di via Castellino";

RILEVATO CHE l'Accordo di Programma tra la Regione Campania, l'Università Federico II di Napoli e il CNR per il "completamento del Polo scientifico di San Giovanni a Teduccio e per il completamento del Polo biotecnologico del CNR di via Castellino" è stato sottoscritto tra le parti in data 02/01/2014;

RICHIAMATO l'art 34, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 smi. ai sensi del quale "l'Accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione";

RITENUTO, per l'effetto, di dover approvare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 smi., l'Accordo di Programma tra la Regione Campania, l'Università Federico II di Napoli e il CNR per il "completamento del Polo scientifico di San Giovanni a Teduccio e per il completamento del Polo biotecnologico del CNR di via Castellino" sottoscritto tra le parti in data 02/01/2014, procedendo alla relativa pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;

VISTI

- l'art 34 del D. Lgs. n. 267/2000 smi.;
- la D.G.R. n. 148/2013;
- la D.G.R. n. 378/2013;
- la D.G.R. n. 496/2013;

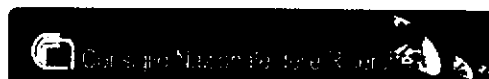
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per l'internazionalizzazione e i rapporti con l'unione europea del sistema regionale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale

DECRETA

Per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.LGS. n. 267/2000 smi., di approvare l'allegato Accordo di Programma tra la Regione Campania, l'Università Federico II di Napoli e il CNR per il "completamento del Polo scientifico di San Giovanni a Teduccio e per il completamento del Polo biotecnologico del CNR di via Castellino", sottoscritto in data 02/01/2014.
2. di trasmettere il presente decreto al Responsabile della Programmazione Unitaria, al Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico, Al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, ai Dirigenti Ratione Materiae del Gruppo d'Accelerazione della Spesa ex D.P.G.R. n.139/2013 per gli adempimenti di competenza, all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013, alla Segreteria di Giunta e al bollettino ufficiale per la pubblicazione.

CALDORO



ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
LA REGIONE CAMPANIA
E
E UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
E
CNR

**PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO SCIENTIFICO DI SAN
GIOVANNI A TEDUCCIO E PER IL COMPLETAMENTO DEL
POLO BIOTECNOLOGICO DEL CNR DI VIA CASTELLINO**

ACCORDO EX ART. 34 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

NAPOLI, 02/01/2014

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell' 11 settembre 2007 ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito POR FESR 2007 – 2013), successivamente modificata con la Decisione n. C(2012) 1843 del 27 marzo 2012 e con la Decisione C(2013) 4196 del 5 luglio 2013;
- a fronte dell'attuale sfavorevole contesto economico di riferimento la Giunta regionale ha approvato la DGR n. 148 del 27/05/2013, nell'intento di fornire uno strategico impulso all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali facendo decisa leva sugli interventi finanziati dal POR Campania FESR 2007-2013;
- nello specifico, vengono individuati i seguenti ambiti prioritari di intervento:
 1. Ambiente; 2. Sostegno al tessuto produttivo; 3. Efficientamento energetico; 4. Trasporti sostenibili; 5. Ricerca e innovazione; 6. Sviluppo urbano;
- la Regione Campania considera l'innovazione e la ricerca motore della propria strategia di sviluppo, consapevole che favorire la crescita, la promozione e la diffusione delle attività di ricerca equivale a sostenere, in modo integrato e coordinato, la competitività, l'innovazione e l'ammodernamento dell'intera regione;
- il POR Campania FESR 2007-2013 prevede nell'Asse II interventi volti a valorizzare i settori innovativi e strategici per l'economia regionale;
- in particolare, i criteri di selezione del POR Campania FESR, approvati con DGR n.1663/2009, stabiliscono:
 - a) relativamente all'Asse II - Obiettivo Operativo 2.1, di dare priorità ad interventi che aumentano la capacità di assorbimento dell'innovazione delle imprese, nonché interventi che favoriscono la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca per la competitività dei settori produttivi;
 - b) relativamente all'Asse II - Obiettivo Operativo 2.5, di dare priorità ad interventi che riguardano insediamenti in aree urbane periferiche ed il riutilizzo di edifici dismessi;

- le amministrazioni sono quindi in grado di definire concretamente i contenuti del suddetto accordo;
- la Regione Campania è istituzionalmente preposta ad indicare gli "obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali";
- l'Università Federico II intende anch'essa cooperare alla realizzazione di una strategia integrata sulla ricerca e l'innovazione, in collaborazione con la Regione Campania ed il CNR, mettendo, tra l'altro a disposizione gli spazi all'interno del complesso universitario "ex stabilimento Cirio" nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli in corso di realizzazione;
- il CNR, Ente Pubblico Nazionale, ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nell'ambito dei principali settori della conoscenza e delle sue applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico e socio-economico del Paese, nel contesto della propria "mission" istituzionale intende potenziare e sviluppare il proprio impegno per la ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica in Campania, cooperando con la Regione ed il sistema universitario regionale alla realizzazione di specifici e qualificati progetti;
- i suddetti Enti ritengono che sia particolarmente rilevante perseguire gli obiettivi citati, procedendo a porre in essere azioni sinergiche;
- i suddetti Enti hanno ritenuto strategici gli interventi relativi al completamento del Polo Scientifico di San Giovanni a Teduccio ed al completamento del Polo Biotecnologico del CNR di Via Castellino;

VISTO

- l'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il

coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

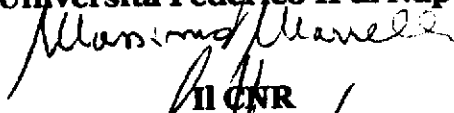
- l'art. 12 della legge Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16, laddove prevede che per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, se è necessaria un'azione integrata tra Regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis della medesima legge;
- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- lo statuto della Regione Campania;
- lo statuto del CNR;
- lo statuto dell'Università Federico II di Napoli;

Considerata la necessità da parte degli enti aderenti al presente Accordo di passare alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente vincolante degli impegni dei soggetti coinvolti, oggetto del presente atto;

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

la Regione Campania,


L'Università Federico II di Napoli e


il CNR


SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA

PARTE PRIMA

Finalità dell'accordo di programma

Recepimento della premessa – Oggetto - Principio di leale collaborazione – Obblighi dei soggetti firmatari.

Art. 1 – Recepimento della premessa.

1. Il presente Accordo di Programma disciplina le responsabilità e gli impegni - reciproci e nei confronti della collettività degli Enti sottoscrittori.
2. La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma.

Art. 2 - Oggetto.

1. Gli Enti sottoscrittori, con il presente Accordo di programma, intendono realizzare:
 - a) il completamento del Polo Biotecnologico del CNR di via Castellino destinato a sede dell'Istituto di Chimica Biomolecolare – ICB per un importo pari a 10,4 Mln/€ a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 2.1;
 - b) il completamento del Polo universitario di San Giovanni a Teduccio a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 2.5, con particolare riferimento ai seguenti moduli:
 - ✓ A3-D per la realizzazione di aule didattiche, spazi multifunzionali, spazio docenti per un importo pari a 28 Mln/€;
 - ✓ A6-A7 da destinare al Laboratorio del Nuovo Polo Materiali del CNR per un importo pari a 17 Mln/€.
2. I firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati, in virtù dei quadri economici dei relativi progetti.
3. Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi rientrano nelle disponibilità degli Enti sottoscrittori, in via proporzionale.
4. La stazione appaltante degli interventi di cui al punto 1.a) sarà il CNR, mentre per gli interventi di cui al punto 1.b) sarà l'Università di Napoli Federico II.
5. La convenzione allegata ai successivi Decreti Dirigenziali di ammissione a finanziamento disciplinerà gli obblighi e gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi in coerenza con quanto previsto dal Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007-2013.

Art. 3 - Principio di leale collaborazione.

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una

costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.

Art. 4 – Obblighi dei soggetti firmatari.

1. Le parti contraenti si obbligano a cooperare per l'attuazione di tutto quanto previsto nel "programma degli interventi e dei progetti" e relative schede tecniche.
2. L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall'intesa stessa.
3. L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione dell'Accordo.
4. In particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei progetti summenzionati.

PARTE SECONDA

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Coordinamento Istituzionale – Tavolo tecnico - Funzioni del Tavolo tecnico.

Art. 5 – Coordinamento Istituzionale.

1. Con il presente atto si costituisce un Comitato Istituzionale, composto dai legali rappresentanti dei firmatari della presente intesa.
2. Il Coordinamento si riunirà almeno una volta all'anno - e comunque su richiesta di almeno uno dei suoi componenti - per esercitare funzioni di indirizzo e comunque senza alcuna spesa per le parti.
3. Le funzioni citate potranno essere svolte anche da soggetti appositamente delegati dagli organi di cui sopra.

Art. 6 – Tavolo tecnico.

1. E' istituito, altresì, il Tavolo tecnico, al fine di svolgere funzioni di controllo e di vigilanza in merito alla definizione ed alla realizzazione degli interventi, verificando, *in itinere*, la coerente attuazione delle attività amministrative propedeutiche all'avvio reale degli

interventi definiti, relazionando sugli eventuali impedimenti, opportunità di attuazione e ritardi d'attuazione.

2. Il Tavolo è istituito presso la Regione Campania.

3. Il Tavolo tecnico è convocato almeno due volte ogni anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

4. Il Tavolo Tecnico sarà così composto: un rappresentante della Regione Campania; il RUP di ogni intervento, per quanto d'interesse; un rappresentante del CNR, senza alcuna spesa per le parti.

5. Coordinatore del Tavolo è nominato il rappresentante della Regione Campania; il coordinatore curerà le convocazioni del Tavolo.

6. Per qualsiasi sostituzione dei componenti del Tavolo si procederà d'intesa tra le Parti.

Art. 7 – Funzioni del Tavolo tecnico.

1. Il Tavolo ha, altresì, il compito di:

- a) vigilare sull'attuazione del programma degli interventi e dei progetti;
- b) segnalare gli eventuali ritardi nell'esecuzione degli interventi;
- c) verificare la corrispondenza dell'attività con le finalità, i principi e le disposizioni contenute nelle Direttive comunitarie.
- d) rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto dell'Accordo di Programma.

2. Il Tavolo predispone periodicamente relazioni sull'attività svolta, nonché elabora proposte ed indicazioni di carattere programmatico.

PARTE TERZA

ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Collegio di vigilanza - Procedimento di arbitrato - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo - Durata - Efficacia dell'Accordo - Esenzione del bollo - Registrazione - Disposizioni conclusive.

Art. 8 - Collegio di vigilanza.

1. I sottoscrittori convengono di istituire, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Collegio di vigilanza di cui faranno parte: il Presidente della

Regione, il Presidente del CNR, il Rettore dell'Università, o loro delegati, con il compito di vigilare sul corretto svolgimento degli interventi programmati.

2. Il Collegio di vigilanza, una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'Accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi compresa la possibilità di proporre alla Regione la modifica, anche sostanziale, dei progetti.

3. Il Collegio di vigilanza eserciterà funzioni di:

- controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti con l'Accordo;
- sorveglianza in relazione all'esecuzione dell'Accordo;
- formulazione di proposte per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa.

4. Il collegio è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato.

5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Collegio invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

6. In caso di inadempienze da parte dei soggetti partecipanti, il Collegio, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, è competente a porre in essere gli interventi surrogatori necessari per il corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche avvalendosi di un commissario *ad acta*.

La nomina del commissario *ad acta* è disposta con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Tavolo tecnico, previa deliberazione del Collegio di vigilanza.

Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il commissario cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Del conferimento dell'incarico è data immediata notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Sull'attività del commissario *ad acta* riferisce al Coordinamento istituzionale il Presidente della Regione o un suo delegato.

7. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite all'attuazione, alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni costituiscono, agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.

8. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l'inadempimento, e tenuto a rimborsare il Collegio, entro il termine prefissato di 90 giorni dalla relativa richiesta, gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi surrogatori, ivi comprese le spese sostenute per l'esecuzione attraverso uno o più commissari *ad acta*.

Art. 9 - Procedure di conciliazione e definizione dei conflitti.

1. In caso di insorgenza di conflitti tra i soggetti partecipanti al presente Accordo in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, si applicano le seguenti procedure:

- il rappresentante dell'Autorità di Gestione convoca le parti in conflitto su istanza di una di esse o anche di ufficio, per l'esperimento di un tentativo di conciliazione;
- se in tale sede si raggiunge un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione e la sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo.
- qualora non risulti possibile addivenire ad una conciliazione, la controversia sarà definita con provvedimento del rappresentante dell'Autorità di Gestione;
- tale decisione sarà vincolante per tutte le parti firmatarie del presente Accordo.

Art. 10 - Procedimento di arbitrato.

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le contestazioni che avessero a insorgere per causa od in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, qualora le parti non riescano a superarle con il procedimento descritto al precedente articolo, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e segg. del c.p.c., al giudizio di un Collegio Arbitrale.

2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, potranno essere demandate al giudizio del Collegio Arbitrale:

- A. l'azione *contra silentium*, in caso di inerzia;
- B. l'impugnativa dell'atto difforme dall'accordo, deducendo come vizio di legittimità dell'atto la contrarietà all'accordo;
- C. l'azione di risarcimento danni, come conseguenza del riconoscimento dell'illegittimità del silenzio o del provvedimento difforme dall'accordo.

3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.

4. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa si intende stabilita a Napoli.

5. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 11 – Durata.

1. La durata dell'Accordo è coincidente con quella degli interventi di cui all'art. 2. e comunque non oltre il 31 marzo 2017.

Art. 12 – Efficacia dell'Accordo.

1. L'Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione, mentre sarà opponibile ai terzi dal momento dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13 – Esenzione del bollo.

1. La presente scrittura privata gode dell'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, Allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo integrato e modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e dal D.M. 20 Agosto 1992.

Art. 14 – Registrazione.

1. Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della Tabella Atti, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 15 – Disposizioni conclusive.

1. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma, di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 12 della legge Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16, nonché alle disposizioni del codice civile, in materia di obbligazioni e contratti, ove compatibili.

2. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Campania, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Seguono firme sottoscrittori.

